

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza del 16 aprile 2012, n. 2176.

*L'erronea indicazione delle generalità dei sottoscrittori (luogo e data di nascita, cognome), quando non sia un errore materiale ictu oculi evidente, costituisce una carenza essenziale giuridicamente rilevante tale da indurre a ritenere come non apposta la sottoscrizione.*

*Omissis.*

Ritenuto che le quattro sottoscrizioni relative alla presentazione della lista in oggetto presentano evidenti lacune o erronee indicazioni tali da inficiare in modo grave l'identificazione del sottoscrittore stesso, legittimando la determinazione amministrativa di ritenere tali quattro firme come non apposte;

Rilevato, infatti, che in una delle sottoscrizioni non è indicato la data di nascita (Cupidio Lorenzo), in altra sottoscrizione è completamente erronea l'indicazione del luogo di nascita (Ottaviano e non Napoli) e in altra sottoscrizione sono dubbie le generalità stesse del sottoscrittore (Marzan Cesare ovvero Marzetti Cesare); solo nel caso di Luzi Sandro potrebbe dubitarsi di un errore materiale, essendo erronea soltanto l'indicazione del mese di nascita, pur essendo tale indicazione essenziali ai fini di identificazione del sottoscrittore stesso, pena l'irrelevanza della firma da lui apposta, in quanto sottoscrittore non esattamente identificato;

Ritenuto che i principi, invocati dall'appellante, della regolarizzazione degli errori formali e della più ampia partecipazione alla competizione elettorale non assumono valore prevalente rispetto alla regola, cogente, della necessaria sottoscrizione della lista dei candidati, regola che costituisce preciso vincolo legislativo ineludibile, rispetto al quale detti principi non possono operare;

Ritenuto che tali principi possono, al più, venire in rilievo in relazione ad eventuali errori materiali *ictu oculi* evidenti, la cui rilevanza giuridica è frutto dell'operatività di detti principi e la cui ricorrenza nei singoli casi concreti deve esser frutto di un prudente apprezzamento di fatto rimesso al giudicante;

Ritenuto che, nel caso di specie, ove le indicazioni anagrafiche sono state omesse ovvero sono palesemente erronee, come detto, e ove non vengono in alcun modo all'attenzione del giudicante profili di evidente equivocità, il predetto giudizio di fatto deve avere soluzione negativa, con la conseguenza che non sono riscontrabili errori materiali nella specie, bensì carenze giuridicamente rilevanti, carenze essenziali che inducono a ritenere non sussistente la sottoscrizione della lista da parte dei quattro soggetti sopra nominati, così come considerato dal TAR;

*Omissis.*